

**BANDO PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI DI OPERATORI
TURISTICI E DELLE SOCIETA' CONSORTILI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
ART. 18 L. R. 14/2016 - ANNO 2026**

1- Obiettivi

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” disciplina una nuova organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

L’articolo 18 definisce i consorzi di operatori turistici, come “aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico”. Il medesimo articolo definisce inoltre le società consortili quali aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti e operanti sul territorio piemontese.

I criteri e le modalità per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 14-1138 del 26.05.2025. In attuazione di detto provvedimento amministrativo e sulla base dei criteri ivi definiti, ogni anno, con apposite determinazioni dirigenziali si riconoscono i consorzi di operatori turistici e le società consortili.

Al fine di adempiere a quanto prescritto sono di seguito riportati i criteri specifici e le modalità per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e loro aggregazioni per l’annualità 2026.

2 - Beneficiari

I consorzi di operatori turistici e le società consortili (comma 1 e 1 bis art. 18 l.r. 14/2016) candidati al riconoscimento regionale (comma 2 art. 18 l.r. 14/2016).

I consorzi di operatori turistici e le società consortili che intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale di cui al successivo punto 4.

3 - Requisiti di ammissibilità

3.1 Requisiti di ammissibilità dei consorzi candidati al riconoscimento:

a) Il consorzio deve essere costituito ed operante sul territorio piemontese da almeno quattro anni antecedenti (anno solare) a quello della richiesta di riconoscimento ed essere iscritto al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 8 della Legge 580/1993.

b) La sede legale del consorzio deve essere in Piemonte, nell’ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l’Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL), ai sensi del comma 3, dell’articolo 13 della legge regionale n. 14/2016, ed in tale ambito il consorzio svolge l’attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche e da altri soggetti privati ovvero imprese classificate con codici ATECO indicati al

punto 3.2 lett. a), che lo costituiscono e che perseguono finalità di interesse culturale e turistico, del consorzio medesimo.

c) Il consorzio deve essere composto da almeno cinquanta imprese turistiche classificate con codice ATECO indicati al punto 3.2 lett. a) del presente bando ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e disporre di almeno millecinquecento posti letto nel rispettivo ambito di riferimento e/o in quello confinante. La prevalenza dei complessivi posti letto deve essere in strutture ricettive localizzate in comuni non montani.

d) Possono altresì essere incluse nella compagine associativa nel rispetto della prevalenza delle imprese turistiche altre imprese non turistiche che perseguono finalità di interesse culturale e turistico in quanto attori della filiera turistica di riferimento del consorzio, iscritte al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 580/1993. Tali categorie di soggetti sono individuate e classificate con codice ATECO indicati al punto 3.2 lett. a) del presente bando.

In deroga a quanto indicato al punto c), un consorzio sito in un comune classificato come montano, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826 – 6658 del 12 maggio 1988 “Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura”, ai fini del riconoscimento, dovrà essere composto da un minimo di trenta imprese turistiche classificate con codice ATECO indicati al punto 3.2 lett. a) del presente bando ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, disporre di almeno trecentosettantacinque posti letto, purché situati tutti in comuni montani ed avere almeno il 60% dei soci con sede in comuni montani come classificati ai sensi della sopraccitata deliberazione. I posti letto delle strutture ricettive localizzati in comuni non montani non possono eccedere le millecinquecento unità. Anche per quest'ultimi occorre rispettare il principio della prevalenza, così come indicato al precedente punto 3.1 lett. d).

L'elenco dei soci del consorzio turistico che presenta richiesta di riconoscimento deve:

- coincidere con elenco depositato presso la Camera di Commercio di appartenenza;
- essere aggiornato entro la data di presentazione della richiesta (aggiornamento 2026).

La domanda è valida solo se presenti entrambe le condizioni, per cui l'assenza di anche solo uno dei due elementi comporta la non ammissibilità dell'istanza.

Per coloro che hanno depositato l'elenco aggiornato dei propri soci presso la Camera di Commercio di riferimento a ridosso della data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, per cui non è possibile confrontare l'”*All. 2a) Elenco imprese turistiche*” con quanto risulta dalla visura camerale, si chiede di inviare copia di tale elenco depositato unitamente alla delibera del consiglio di amministrazione che approva la modifica e alla ricevuta dell'avvenuto deposito.

e) Il consorzio turistico deve:

- essere dotato di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
- avere sede operativa stabilmente funzionante dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato, che risulti aggiornato, ed altri canali digitali;
- aver partecipato ad almeno 2 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
- disporre di almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella dell'anno per il quale si chiede il riconoscimento (anno civile);
- aver presentato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto ai consorzi già riconosciuti di rilevante interesse regionale).

3.2 Requisiti degli associati ai consorzi candidati al riconoscimento

a) Ai fini del riconoscimento di consorzio di rilevante interesse turistico gli associati devono essere imprese turistiche iscritte al Registro delle Imprese, classificate con codice ATECO primario o secondario di seguito elencati:

- 55 alloggio
- 56 attività dei servizi di ristorazione
- 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
- 77.21 Noleggio e leasing operativo di attrezzature e articoli sportivi e ricreativi solo a fini 2 turistici
- 94.99.2 Attività di organizzazione associative culturali e ricreative
- 82.3 organizzazione di convegni e fiere
- 93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
- 49.32 Trasporto non di linea di passeggeri su strada
- 49.33 Trasporto di passeggeri a richiesta su veicoli con conducente
- 49.34 Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie

Sono inoltre ammessi tra gli associati imprese che svolgono attività di enoturismo (degustazioni, cantine con visite guidate), iscritte al Registro delle Imprese; la presenza di tali imprese è attestata dal rappresentante legale del consorzio candidato al

riconoscimento riportando il numero del protocollo assegnato alla SCIA trasmessa all'ente preposto.

b) Gli associati del consorzio turistico hanno sede legale o operativa nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale ed in cui svolge l'attività prevalente. Ai fini del riconoscimento sono ammessi soci aventi sede legale o operativa nell'ambito ad esso confinante, purché la prevalenza dei soci ricada nell'ambito territoriale turisticamente rilevante presso cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale (soci fuori dall'ambito turisticamente rilevante o confinante non sono ammessi).

c) Un associato del consorzio può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte, purché abbia la sede legale diversa da quella operativa. Il soggetto che partecipa a più consorzi deve avere sede operativa presso il territorio dei consorzi ai quali è associato. (Per quanto riguarda appartenenza del socio nell'ambito turistico territoriale di riferimento o quello confinante v. Punto b).

d) È possibile l'iscrizione ad un solo consorzio. Nel caso in cui si rilevi l'appartenenza di un socio a due consorzi diversi, vale in prima istanza la regola della territorialità ovvero l'attribuzione al consorzio che ha la sede legale e prevalenza di soci nell'ambito territoriale di riferimento. Nel caso in cui tale soluzione non fosse sufficiente a dirimere il caso, il socio verrà assegnato nel computo al consorzio con maggiore anzianità di iscrizione.

e) Un associato del consorzio che si configuri come prestatore di servizi turistici diversi dal ricettivo, può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte se svolge la propria attività presso il territorio dei consorzi al quale è associato.

3.3 Requisiti di ammissibilità delle Società consortili candidate al riconoscimento

a) Le società consortili candidate al riconoscimento devono operare in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico afferenti ad uno o più ambiti territoriali turisticamente rilevanti ed essere costituite da almeno due consorzi già riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 14/2016. Possono altresì includere consorzi costituiti ed operanti sul territorio piemontese da due anni antecedenti la richiesta di riconoscimento della società consortile purché in possesso dei requisiti indicati al punto 1 lett. b, c, d. In tal caso la compagine associativa deve essere mantenuta per almeno tre anni successivi al riconoscimento.

b) La sede legale della società consortile deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale n. 14/2016, ed in cui essa svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche, e altri soggetti privati ovvero imprese che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.

c) La società consortile deve:

- essere dotata di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;

- avere sede operativa stabilmente funzionante, dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato, che risulti aggiornato, ed altri canali digitali;
- disporre di un adeguato numero di dipendenti in modo tale da garantire che le attività della società consortile siano svolte in presenza per almeno 5 giorni su 7 anche avvalendosi dei dipendenti dei consorzi associati. La durata dei relativi contratti deve essere pari almeno a quella dell'anno per il quale si chiede il riconoscimento (anno civile);
- aver partecipato ad almeno 4 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
- aver presentato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'art. 21 della legge regionale n. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto a società consortili già riconosciute di rilevante interesse regionale).

3.4 Criteri selettivi per l'attribuzione del riconoscimento

Ai fini del riconoscimento della rilevanza regionale dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili sono previsti i criteri selettivi di merito come sotto riportato in ordine di priorità:

a) Consorzi di operatori turistici:

| CRITERI E PUNTEGGI PER I CONSORZI TURISTICI | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | Soci in aree prive di consorzi turistici/ società consortili già riconosciuti | Soci in aree con debole presenza (da 1 a 3) di consorzi turistici/ società consortili già riconosciuti | Soci in aree con presenza di oltre 4 consorzi turistici/ società consortile già riconosciuti |
| Consorzio candidato al primo riconoscimento con soci operanti in aree territoriali (ossia ambiti) prive o con debole rappresentanza di imprese associate ad organizzazioni consortili o loro aggregazioni* | | 10 | 5 punti – 1 consorzio; 3 punti – 2 consorzi 1 punto – 3 consorzi | 0 |
| | | Da 1 a 3 anni | Da 4 a 6 anni | superiore a 6 anni |
| n. di anni continuativi di operatività quale consorzio di rilevante interesse regionale (dal 2024 a ritroso) | | 2 | 3 | 5 |
| | | Fino al 50% | Fino al 75% | Fino al 100% |
| percentuale di soci del | | 0 | 8 | 10 |

| | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|
| consorzio operanti nell'ambito di riferimento | | | | |
| | | Fino a 2 anni | fino a 3 anni | oltre 3 anni |
| numero di anni di operatività del consorzio candidato al riconoscimento oltre a quelli richiesti ai fini dell'ammissibilità | | 5 | 7 | 10 |
| | | Progetti realizzati in autonomia | Progetti realizzati in partenariato | |
| Consorzio turistico già riconosciuto che opera attraverso progetti realizzabili in autonomia o in partenariato con altri consorzi o società consortili volti a valorizzare aree di prodotto coincidenti con uno o più ambiti turistici. | | 2 | 4 | |
| | | Consorzio co-progettante | Consorzio che hanno avviato il percorso di accompagnamento al riconoscimento | |
| Esperienza maturata nella co-progettazione con il coinvolgimento di consorzi che hanno avviato il percorso di accompagnamento al riconoscimento | | 10 | 10 | |
| | | fino a 2 eventi | fino a 4 eventi | Oltre 4 eventi |
| n. di eventi a cui il consorzio ha partecipato negli ultimi tre anni di operatività oltre ai 2 obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità | | 6 | 8 | 10 |

* per imprese s'intendono aggregazioni d'impresе ovvero consorzi turistici e società consortili

| CRITERI E PUNTEGGI PER LE SOCIETÀ CONSORTILI | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Superiore a 6 |
| numero di anni di operatività quale società consortile di rilevante interesse regionale | | 2 | 3 | 5 |
| | | fino a 3 | fino a 4 | Oltre 4 |
| numero di consorzi componenti la società consortile richiedente il | | 5 | 7 | 10 |

| riconoscimento | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|
| | | Montani | Extra montani | misti |
| omogeneità della società consortile in termini di tipologia di consorzi associati (società consortile interamente costituita da consorzi di montagna o interamente costituita da consorzi fuori territorio montano o mista) | | 10 | 10 | 5 |
| | | Fino a 2 ambiti | fino a 5 ambiti | oltre 5 ambiti |
| numero di ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui i consorzi costituenti la società consortile svolgono la loro attività prevalente | | 5 | 8 | 10 |
| | | Fino a 2 eventi | Fino a 5 eventi | Oltre 5 eventi |
| numero di eventi a cui ha partecipato la società consortile negli ultimi tre anni di operatività oltre ai quattro obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità | | 6 | 8 | 10 |
| | | Società consortile co-progettante | Consorzio che hanno avviato il percorso di accompagnamento al riconoscimento | |
| Esperienza maturata nella co-progettazione con il coinvolgimento di consorzi che hanno avviato il percorso di accompagnamento al riconoscimento | | 10 | 10 | |

non saranno riconosciuti beneficiari con valutazione inferiore a 10 punti.

4. Percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale

Al fine di estendere la platea di imprese aderenti al sistema turistico regionale attraverso l'adesione ad organismi consortili, si delinea un percorso di accompagnamento e crescita professionale per consorzi già in possesso di determinati requisiti, in grado di operare in sinergia e co-progettazione con i consorzi già riconosciuti.

4.1 Requisiti di ammissibilità richiesti per l'avvio al percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale.

a) Il consorzio deve essere costituito ed operante sul territorio piemontese da almeno due anni antecedenti quello di inizio del percorso di accompagnamento.

b) Deve essere iscritto al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 580/1993 ed aver svolto effettiva e comprovata attività turistica.

c) La sede legale del consorzio deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL), ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale n. 14/2016, ed in cui il consorzio svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche e da altri soggetti privati ovvero imprese, che lo costituiscono e che perseguono finalità di interesse culturale e turistico, del consorzio medesimo.

d) Il consorzio deve essere composto da almeno quaranta imprese turistiche classificate con codice ATECO tra quelli individuati al punto 3.2 lett. a) del presente bando ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e disporre di almeno milleduecento posti letto nel rispettivo ambito di riferimento e/o in quello confinante. La prevalenza dei complessivi posti letto deve essere in strutture ricettive localizzate in comuni non montani. Possono altresì essere incluse nella compagine associativa nel rispetto della prevalenza delle imprese turistiche, altre imprese non turistiche che perseguono finalità di interesse culturale e turistico in quanto attori della filiera turistica di riferimento del consorzio, iscritte al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 580/1993. Tali categorie di soggetti sono individuate e classificate con codice ATECO indicati al punto 3.2 lett. a) del presente bando.

e) Un consorzio sito in un comune classificato come montano, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826 – 6658 del 12 maggio 1988 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura", ai fini del riconoscimento, dovrà essere composto da un minimo di ventiquattro soci e disporre di almeno trecento posti letto, purché situati tutti in comuni montani ed avere almeno il 60% dei soci con sede in comuni montani come classificati ai sensi della sopraccitata deliberazione. I posti letto delle strutture ricettive localizzati in comuni non montani non possono eccedere le milleduecento unità.

L'elenco dei soci del consorzio turistico che presenta richiesta di avvio al percorso di accompagnamento al riconoscimento deve:

- coincidere con elenco depositato presso la Camera di Commercio di appartenenza;
- essere aggiornato entro la data di presentazione della richiesta (aggiornamento 2026).

La domanda è valida solo se presenti entrambe le condizioni, per cui l'assenza di anche solo uno dei due elementi comporta la non ammissibilità dell'istanza.

Per coloro che hanno depositato l'elenco aggiornato dei propri soci presso la Camera di Commercio di riferimento a ridosso della data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, per cui non è possibile confrontare l'"*All. 2a) Elenco imprese turistiche*" con quanto risulta dalla visura camerale, si chiede di inviare copia di tale elenco depositato unitamente alla delibera del consiglio di amministrazione che approva la modifica e alla ricevuta dell'avvenuto deposito.

f) Il consorzio turistico deve:

- essere dotato di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
- avere sede operativa stabilmente funzionante dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato, che risulti aggiornato, ed altri canali digitali;
- disporre di almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7, il cui contratto di assunzione dovrà essere attivato al più tardi all'atto della presentazione del progetto di cui all'art. 21 della l.r. 14/2016, e con durata almeno pari a quella del progetto stesso.

Tali consorzi potranno partecipare alle progettualità dei consorzi o società consortili riconosciuti beneficiando, per il tramite dei servizi di promo-commercializzazione resi nell'ambito dei progetti ex art. 21 della legge regionale n. 14/2016, del sostegno regionale, attraversando una fase di crescita organizzativa ma soprattutto in termini di capacità progettuale, nell'ottica di raggiungere i requisiti per il riconoscimento di cui all'art. 18.

Al fine di rendere effettivo il sostegno alla crescita dei nuovi consorzi, nel bando ex art. 21 sarà stabilita una quota minima che il consorzio riconosciuto dovrà trasferire, ove ne facciano richiesta, ai consorzi co-progettanti non riconosciuti, in ragione delle attività svolte. Tale quota, cui si applicherà il regime di Aiuti di Stato previsto dal bando, vedrà come beneficiari dell'aiuto, unicamente i consorzi co-progettanti, salvo fattispecie ristrette di aiuti che potranno essere imputati secondo specifiche modalità eventualmente individuate nel bando.

L'avvenuta adesione alle progettualità di promo-commercializzazione dei prodotti turistici presentate dai consorzi già riconosciuti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 14/2016 sarà da dimostrare con le modalità definite nei criteri approvati dalla Giunta Regionale per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 14/2016.

5. Termini, modalità di presentazione delle domande e modulistica

L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato attraverso ServizioLine – Cultura-Turismo- Sport – Bando L.r. 14/2016 - FINANZIAMENTI DOMANDE all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

che sarà attivo dalle **ore 9:00 del 20 luglio 2026**.

Le domande devono essere trasmesse entro e non oltre le **ore 12:00 del 27 agosto 2026**, seguendo le istruzioni contenute nelle “Regole di compilazione” poste nelle pagine successive all'autenticazione di cui al paragrafo seguente.

Per accedere a FinDom Finanziamenti Domande, il legale rappresentante o suo sostituto deve essere munito di una delle seguenti credenziali di autenticazione digitale:

-SPID 2 Livello

- Sistema Pubblico di Identità Digitale

- Carta di Identità Elettronica

- Firma digitale

- essere titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata da inserire nel campo predisposto in ServizioLine – Cultura, Turismo e Sport – Bando L.r. 14/2016.

L'istanza corredata da ogni elemento utile a valutare il possesso dei requisiti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato con apposizione di firma digitale applicata (unicamente in formato CADES p7m) su documento in formato pdf con estensione p7m e inviata attraverso ServizioLine - Cultura- Turismo - Sport - Bando L.R. 14/2016 - FINANZIAMENTI DOMANDE.

Questa Amministrazione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle istanze limitatamente ai casi in cui si verificassero nella fase di invio e di ricezione anomalie dovute a malfunzionamenti tecnici (mancato invio o ricezione delle istanze, perdita di allegati, etc.) comprovati dal gestore della Piattaforma.

Per problemi tecnici relativi alla funzionalità di ServizioLine – Cultura, Turismo e Sport - Bando LR. 14/2016 - FINANZIAMENTI DOMANDE rivolgersi ai seguenti contatti:

Assistenza CSI 011.0824407

Oppure scrivendo al FormAssistenza presente nella pagina:
<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

Per problemi relativi alla compilazione della domanda rivolgersi al Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio:

tel. 011/432.1504

email: promozioneturistica@regione.piemonte.it

6. Allegati documenti e dichiarazioni da presentare:

L'istanza deve essere presentata dai consorzi turistici e dalle società consortili che:

- a) nell'anno 2025 non erano presenti nell'elenco dei consorzi/società consortili riconosciuti;
- b) nell'anno 2025 erano presenti nell'elenco dei consorzi/società consortili riconosciuti;
- c) intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento regionale.

Per i soggetti di cui al punto 6 lett. a) e c):

a) copia dell'atto costitutivo registrato e dello statuto da cui dovrà evincersi che il consorzio o società consortile ha per oggetto l'attuazione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica conformemente all'articolo 18, comma 4, della l.r. 14/2016;

b) descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile di cui al precedente paragrafo 1 dell' allegato A alla D.G.R. n. 14-1138 del 26.05.2025 (All. 2c);

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'elenco completo dei propri associati, aggiornato alla data di presentazione della domanda, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili di ciascuno, al fine di formare la soglia minima di cui al precedente paragrafo 1 dell' allegato A alla D.G.R. n. 14-1138 del 26.05.2025 (All. 2a);

d) copia del contratto di affitto o di comodato d'uso di durata almeno pari al periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento ovvero copia dell'atto di proprietà della struttura a dimostrazione della presenza della sede;

e) copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella dell'anno per il quale si chiede il riconoscimento (anno civile).

Per i consorzi che intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento di rilevante interesse regionale il contratto di assunzione dovrà essere attivato e trasmesso al più tardi all'atto della presentazione del progetto con durata almeno pari a quella del progetto stesso;

f) relazione sulle attività svolte dalla data di costituzione alla data di presentazione della domanda di riconoscimento. La relazione deve inoltre, illustrare i programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi di promo

commercializzazione del prodotto turistico piemontese nel proprio ambito/i di riferimento. La relazione deve essere integrata da documentazione probante le spese sostenute per la realizzazione delle sopraccitate attività. Nel caso le attività siano state effettuate direttamente con proprio personale senza ricorso a prestazioni esterne o comunque senza spese dimostrabili, dovranno comunque essere presentati documenti (fotografie, attestazioni locandine, autorizzazioni etc) comprovanti l'avvenuta realizzazione (**All. 2c** per consorzi turistici/ società consortili non riconosciuti nell'annualità 2025; **All. 2d** per consorzi che intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento regionale).

g) Bilancio relativo ai tre anni precedenti a quello del riconoscimento. Bilancio dell'ultimo anno per i consorzi che intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento di rilevante interesse regionale.

Per i soggetti di cui al punto 6 lett. b):

h) descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile di cui al precedente paragrafo 1(All. 2b);

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'elenco completo dei propri associati, aggiornato alla data di presentazione della domanda, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili di ciascuno, al fine di formare la soglia minima di cui al precedente paragrafo 1 (All. 2a).

j) In caso di variazioni, copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7 per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento.

k) Ultimo bilancio approvato.

l) relazione sulle attività svolte nell'anno precedente a quello di richiesta di riconoscimento (All. 2b).

La domanda è soggetta a imposta di bollo da € 16,00, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642. Qualora intervenissero modifiche relative ai documenti di cui alle lettere a) e d) i soggetti che presentano domanda sono tenuti a darne immediata comunicazione agli uffici.

7. Valutazione delle istanze

La verifica dei requisiti di ammissibilità riguarderà:

- la completezza della documentazione;
- l'invio della domanda entro i termini previsti di cui al punto 5.

Sarà possibile attivare il “soccorso istruttorio” per l’integrazione delle domande risultate incomplete dal punto di vista formale. Non saranno valutate le richieste pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal bando, tranne in caso di mancato funzionamento della piattaforma di cui al precedente punto 5.

La verifica di ammissibilità sarà effettuata dai funzionari regionali del Settore competente. Con determinazione dirigenziale sarà nominata apposita Commissione per la valutazione delle richieste.

8. Riconoscimento regionale

Il riconoscimento regionale è assunto con determinazione del Dirigente responsabile del Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio. L’esito dell’istruttoria di ammissione o esclusione, sarà pubblicato a seguito dell’assunzione del provvedimento dirigenziale, sul sito regionale alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/sistema-turistico/consorzioperatori-turistici>

9. Controlli

Verranno attivati controlli anche a campione sulle dichiarazioni rilasciate in fase di richiesta di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili di rilevante interesse regionale art. 18 l. r. 14/2016 secondo le modalità definite nelle Linee Guida approvate con determinazione del Responsabile del Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio

10. Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude con l’approvazione dell’elenco dei consorzi turistici e delle società consortili di rilevante interesse regionale riconosciuti dalla l.r. 14/2016 art. 18 entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal presente bando.

11. Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 14/10/2014 n. 14 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio ai sensi del presente Bando per la concessione di contributi di cui all’art. 21 l.r. 14/2016 saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- a) I dati personali riferiti al firmatario della domanda/dichiarazioni verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio. Il trattamento è finalizzato alla partecipazione al presente bando per l'assegnazione del contributo ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 14/2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”.
- b) I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al presente bando.
- c) L'acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità ad assegnare il contributo richiesto.
- d) I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
- e) Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale.
- f) Il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio.
- g) Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.
- h) I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato.
- i) I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 es.m.i.).
- j) I dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione competente.
- k) I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei

dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.